



NOTA ARTICOLO 136 DECRETO RILANCIO

L'articolo 136 del Decreto Rilancio ha introdotto una misura volta ad incentivare gli investimenti nell'economia reale potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese (in particolare quello delle società non quotate). La misura, basandosi sulla disciplina generale prevista per i PIR dall'art. 1, commi 101 e seguenti della legge di bilancio 2017, tende infatti a convogliare gli investimenti verso imprese di minori dimensioni concedendo la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più specifici.

Con riferimento alla possibile inclusione dei FIA all'interno delle categorie di intermediari tramite i quali è possibile costituire il nuovo PIR ex art. 136 del Decreto Rilancio, si segnala che la disciplina in esame consente la costituzione del nuovo PIR attraverso un'ampia categoria di intermediari. Gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di PIR, infatti, possono essere effettuati, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA, quali, a mero titolo semplificativo: **ELTIF, fondi di private equity, fondi di private debt e fondi di credito**.

La nuova disciplina è stata inserita nell'art. 13-bis del decreto legge n. 124 del 2019, il quale contiene le disposizioni relative agli investimenti qualificati per i PIR costituiti dal 1° gennaio 2020.

Il nuovo comma 2-bis, in particolare, contiene le disposizioni in materia di investimenti qualificati e stabilisce un nuovo limite di concentrazione elevato al 20 per cento. Il successivo comma 2-ter, disciplina invece il caso in cui il PIR sia costituito tramite OICR prevedendo che

nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 104¹, della legge di bilancio 2017, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:

- a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
- b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
- c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.

La norma in commento, dunque, è finalizzata a incentivare gli investimenti sotto forma di risparmio privato verso le PMI, sia in via diretta che indiretta, agevolando gli interventi da parte degli investitori istituzionali.

Per quanto attiene ai benefici fiscali, la norma concede l'esenzione dall'imposta di successione per il relativo investimento e, nel caso in cui tale investimento venga mantenuto per almeno cinque anni, l'esenzione fiscale sui rendimenti maturati.

Infine, per completezza, si segnala che il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha modificato le soglie di investimento prevedendo che, fermo restando i 1,5 milioni di euro complessivi, gli investitori possano destinare ai PIR alternativi somme o valori per un importo massimo pari a 300.000 euro all'anno, contro la precedente soglia annuale pari a 150.000 euro. Sul punto si ricorda che i suddetti limiti non trovano applicazione nei confronti delle Casse di previdenza e dei Fondi pensione.

¹ Il comma 104 della legge di bilancio 2017 stabilisce testualmente che: *“Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo [ossia strumenti emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo] nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103 [ai sensi del quale, le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti].”*

NOTA: LA COMMISSIONE EUROPEA LANCIA UNA PUBBLICA CONSULTAZIONE PER LA MODIFICA DELLA DIRETTIVA AIFMD

La Commissione europea ha avviato una pubblica consultazione per la modifica della disciplina europea sui gestori di fondi di investimento alternativi, prevista dalla Direttiva 2011/61/UE (Alternative Investment Fund Managers Directive—AIFMD).

La consultazione è finalizzata alla raccolta di pareri e proposte da parte di GEFIA, dei distributori dei fondi di investimento alternativi, dei rappresentanti del settore, degli investitori, delle associazioni per la tutela degli investitori, delle autorità dei mercati finanziari e dei cittadini in merito alle potenziali modifiche da apportare alla citata Direttiva

L'esigenza di una revisione della disciplina in oggetto era stata già manifestata in ambito europeo dall'ESMA, che con lettera del 18 agosto 2020 diretta alla Commissione europea aveva individuato una serie di aree rispetto alle quali riteneva necessarie delle modifiche da apportare nel corso della revisione della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD).

In particolare, le aree individuate dall'ESMA annoverano:

- gli strumenti di gestione della liquidità;
- il regime di segnalazione e l'utilizzo dei dati;
- l'armonizzazione della vigilanza sugli enti transfrontalieri;
- l'aumento della digitalizzazione;
- il sistema del passaporto europeo;
- l'armonizzazione dei regimi normativi previsti per i gestori di fondi di investimento alternativi e per gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Il periodo di consultazione per la modifica della disciplina europea sui gestori di fondi di investimento alternativi, prevista dalla Direttiva AIFMD, avviato il 22 ottobre 2020, avrà termine il 29 gennaio 2021.

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8091 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it